

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI BEDOLLO



**CAPITOLATO D'ONERI PER LA
GESTIONE DEL BAR E DELLE
STRUTTURE SPORTIVE-RICREATIVE IN
LOC. CENTRALE CAMPO SPORTIVO**

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr. Marco

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della concessione è la gestione dei campi da tennis, bocce, spogliatoi e il prefabbricato pluriuso come più specificatamente riassunto:

- Locale pluriuso da adibirsi a Bar – punto di ristoro
- campi da tennis e calcetto
- spogliatoi

come meglio rappresentato nelle planimetrie in allegato, che per brevità di seguito sarà denominato “Impianto”.

La concessione per la gestione dell’impianto è regolata dal presente capitolato.

Sarà redatto apposito verbale di consegna contenente l’elenco degli immobili e/o attrezzature oggetto di concessione.

Al termine della concessione, da qualunque evento determinato, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente gli immobili, le attrezzature e quant’altro risultante dalla distinta sopra richiamata, in piena efficienza, tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall’uso.

ARTICOLO 2 - SCOPO

Lo scopo della concessione riguarda la gestione dell’impianto per le finalità sportive, sociali e di aggregazione nonché della fruizione del parco e dei servizi sportivi che la concessione persegue con particolare riferimento alla popolazione di Bedollo

La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la concessione è disposta, salvo i casi formalmente autorizzati dal Comune (feste e manifestazioni).

ARTICOLO 3 – DURATA

La concessione di gestione delle strutture di cui trattasi avrà durata di anni 6 prorogabili per ulteriori 6 anni con provvedimento espresso dell’amministrazione comunale. L’apertura dell’impianto dovrà avvenire tassativamente entro 30 giorni dalla firma del contratto.

ARTICOLO 4 – CANONE

La concessione è a titolo oneroso.

Il canone annuo posto a base di gara è fissato in Euro 6.400,00 (112,00 mq x € 4,75). Sulla base di questo importo, verrà disposto l’affidamento al concorrente che avrà effettuato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione comunale ai sensi dell’art.83 del D.lgs.12 aprile 2006 n.163 e ss.mm. In seguito all’espletamento dell’asta pubblica il canone è determinato in € _____ annui.

Il canone sarà corrisposto alla Tesoreria comunale in rate semestrali posticipate.

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di mora.

In caso di mancato pagamento delle rate l’Amministrazione comunale avrà la facoltà di addivenire, previa diffida, all’immediata risoluzione della concessione, fatta salva la riscossione delle rate o porzioni di esse maturate fino a quel momento, nonché l’applicazione degli interessi di mora.

Il canone, sarà rivisto annualmente in misura pari alla variazione accertata dall’ISTAT medio dei prezzi al consumo del mese di dicembre (a partire dall’anno successivo a quello di aggiudicazione).

Il valore stimato della concessione ai sensi dell’art.167 del d.lgs.18 aprile 2016, n.

50 è pari a € 600.000,00.

ARTICOLO 5 – CRITERI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla gara:

Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a quella oggetto della concessione (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico all'esecuzione della prestazione in concessione);

Possesso dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:

b.2.1) requisiti morali previsti dall'art. 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 (art. 71, commi 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010);

b.2.2) il possesso di almeno uno dei requisiti professionali per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, previsti dal comma 6 dell'art. 71 del citato D.Lgs. 26.03.2010 n. 59, come novellato dal D.Lgs. 06.08.2012 n. 117.

ARTICOLO 6 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata, con procedura ad evidenza pubblica, con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione comunale.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore sommando il risultato dell'offerta tecnica e di quella economica.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

Offerta economica: 30 Punti

Offerta tecnica: 70 punti così suddivisi:

- Max 25 pt: Investimenti e/o arredo a completamento del locale
- Max 25 pt: attività proposta per la gestione dei servizi sportivi, animazione ed eventuali attività turistiche per la promozione del territorio;
- Max 10 pt: proposta per orari e periodo di apertura oltre al minimo stabilito dal presente capitolato
- Max 5 pt: esperienza maturata nel settore alimentare e nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ad esclusione dei requisiti professionali richiesti
- Max 5 pt: Esperienza o titolo abilitativo come insegnante di tennis (maestro federale per insegnamento del tennis)

ARTICOLO 7 – FACOLTA' DI INTEGRAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

Ogni qualvolta, su proposta del Concessionario o della Pubblica Amministrazione, si provveda ad interventi strutturali straordinari migliorativi dell'impianto finanziati anche in compartecipazione di spesa tra il Concessionario e la Pubblica Amministrazione, sarà obbligo delle parti porre in essere contratti integrativi al presente mirati alla revisione e/o integrazione delle condizioni di gestione e degli oneri, tenendo conto anche degli impegni finanziari sostenuti dalle parti.

ARTICOLO 8 – APERTURA AL PUBBLICO

Dovrà essere garantito in ogni caso, da parte del concessionario, il servizio di

prenotazione ed apertura dei campi da tennis e del calcetto dal 15/5 al 15/9 di ogni anno degli impianti (campi da tennis, calcetto e spogliatoi).

Il concessionario si impegna a svolgere il servizio bar con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande tutti i giorni di apertura degli impianti sportivi di cui al comma precedente secondo **l'orario minimo dalle ore 10.00 alle ore 18.00** eventualmente ampliato come indicato nell'offerta tecnica. Ai sensi dell'art. 21 della L.P. 14.7.2000 n. 9, deve comunicare l'eventuale giorno di riposo settimanale al Servizio demografico del Comune di Bedollo. Il concessionario si impegna inoltre a svolgere il servizio di prenotazione e riscossione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi. Gli incassi saranno trattenuti dal concessionario, il quale dovrà registrare le relative entrate su apposito registro e dimostrare di applicare le tariffe dell'amministrazione comunale.

In ogni caso le variazioni stagionali, in aumento o in diminuzione, sono da concertarsi con l'Amministrazione Comunale.

Gli orari del servizio dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all'ingresso dell'impianto sportivo, recante lo stemma del Comune di Bedollo a cura e spese del concessionario.

In ogni caso dovranno essere garantite l'apertura, la libera fruizione e la pulizia almeno giornaliera dei due bagni della struttura del locale pluriuso con accesso esterno

ARTICOLO 9 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate, fatti salvi gli impianti soggetti ad eventuale ristrutturazione nel periodo previsto per la ristrutturazione degli stessi, qualora se ne presentasse la necessità.

E' espressamente vietata ogni forma di utilizzazione dell'impianto diversa da quella prevista nella presente convenzione se non occasionalmente e previa autorizzazione formale dell'amministrazione.

ARTICOLO 10 – BENEFICI DEL CONCESSIONARIO

Sono a totale introito del concessionario gli incassi degli impianti oggetto della convenzione di cui all'art. 1 e le tariffe per l'uso degli impianti sportivi.

ARTICOLO 11 – SUB-CONCESSIONE DI EVENTUALI IMPIANTI

Il concessionario rimane l'unico interlocutore e responsabile verso l'Amministrazione Comunale. E' vietata la sub-concessione dell'impianto.

E' comunque consentita la conduzione del pubblico esercizio mediante preposto.

ARTICOLO 12 - TARIFFE

Le tariffe sono determinate dall'Amministrazione comunale.

ART. 13 – MODALITA' GENERALI DI GESTIONE

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Il concessionario è obbligato ad ammettere alla fruizione dei servizi erogati dall'impianto chiunque ne faccia

richiesta, nei limiti delle capacità degli impianti e nell'ambito degli orari di apertura. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, le deliberazioni comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Il concessionario permetterà e agevolerà le visite periodiche che l'Amministrazione riterrà di effettuare.

Con l'incarico di manutenzione il Concessionario si impegna ad eseguire la pulizia e lo spazzamento (neve inclusa) di tutta l'area oggetto di concessione e nella zona perimetrale tra il camminamento e il piazzale dei campi.

Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale i danneggiamenti o guasti o quant'altro si dovesse rendere necessario.

ART. 15 – MANUTENZIONE

Sono a carico del concessionario:

- a) Le spese necessarie per pulizia e funzionamento delle strutture, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art.1676 codice civile.
- b) Le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in conformità alle disposizioni di Legge, materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.
- c) Le operazioni relative all'intestazione dovranno essere effettuate dopo l'aggiudicazione dell'impianto e prima della sottoscrizione del contratto di concessione. Dette operazioni sono requisito indispensabile per perfezionare il contratto di concessione con la sottoscrizione dello stesso e dare avvio all'attività.
- d) Non costituirà obbligo per la ditta concessionaria provvedere a danni derivanti da eventi eccezionali o calamità naturali.
- e) Le spese di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti. Sono da considerarsi spese di manutenzione ordinaria quelle finalizzate a mantenere in efficienza gli impianti, le strutture, le attrezzature esistenti.

L'ufficio tecnico comunale vigilerà sui lavori di manutenzione che il concessionario avrà l'obbligo di eseguire per mantenere in efficienza l'impianto. In caso di mancata effettuazione degli stessi l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risoluzione immediata della concessione.

Le modalità di effettuazione degli interventi sopra riportati devono essere preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale.

E' data facoltà al concessionario di concordare con l'amministrazione l'esecuzione di eventuali lavori straordinari sulla base di progetto da approvarsi a cura della stessa amministrazione, volti a riqualificare la struttura sportiva. In detto caso tali lavori saranno scomputati dagli oneri del concessionario, che in ogni caso si obbliga ad esibire all' Amministrazione Comunale certificazione di regolare esecuzione,

redatto da un tecnico nominato di comune accordo con l'Amministrazione.

ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO

Periodicamente l'Amministrazione comunale provvederà in contraddittorio con la Ditta Concessionaria ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria, nonché gli eventuali rinnovi parziali o totali degli impianti necessari per riportare alle normali condizioni di esercizio.

L'ufficio tecnico comunale ha facoltà di eseguire, in ogni momento e periodicamente accertamenti sullo stato dell'edificio e degli impianti, facendo constatare le risultanze in verbale redatto in contraddittorio con la ditta Concessionaria che dovrà essere preavvertita almeno tre giorni prima o, in sua assenza, con l'assistenza di due testimoni.

Il tecnico comunale ha facoltà di accedere all'impianto durante l'orario di apertura per verificare che siano rispettate tutte le condizioni del presente capitolato.

Il controllo globale sulla regolare esecuzione da parte della ditta concessionaria di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione è esercitato dall'Amministrazione comunale attraverso i propri uffici.

L'amministrazione comunale ha comunque facoltà di avvalersi per il controllo di commissioni ed esperti all'uopo nominati.

ART. 17 - ARREDO E ATTREZZATURE

L'affidamento del locale pluriuso da adibirsi a bar-punto di ristoro a servizio degli impianti sportivi dovrà rispettare la normativa in vigore in materia di pubblici esercizi. I locali e l'area pertinenziale verranno consegnati vuoti. L'arredamento e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio, dovranno essere acquistati ed installati dal concessionario. L'arredo installato, sia interno che esterno, dovrà essere conforme a quanto eventualmente previsto nella offerta tecnica presentata in sede di gara e dovrà essere perfettamente rispondente alle norme di igiene, antinfortunistica e sicurezza.

A fronte dell'acquisto dell'arredo e attrezzature da parte del concessionario, il Comune di Bedollo potrà corrispondere, qualora la fornitura fosse di suo gradimento ed intenda acquisire la stessa, all'aggiudicatario un corrispettivo massimo non superiore a due annualità di canone con le modalità che verranno successivamente stabilite dal competente servizio comunale e previa verifica della rispondenza a quanto offerto in sede di gara.

Degli arredi o attrezzature/allestimenti per il cui acquisto sia stato, poi concordato un corrispettivo da parte del comune, come previsto al precedente comma, verrà redatto specifico verbale a cura del Responsabile dell'UTC. Alla scadenza della concessione tali arredi/attrezzature/allestimenti, rimarranno di proprietà del Comune di Bedollo, senza alcun diritto di restituzione o rimborso da parte del Comune.

Alla consegna dell'impianto verrà comunque redatto in contraddittorio con l'Amministrazione comunale un verbale di ricognizione e un inventario di tutti i beni costituenti l'impianto, le attrezzature, arredo e materiale in dotazione.

Al termine della concessione si procederà a verbale di riconsegna in contraddittorio, con uguali modalità.

ARTICOLO 18 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a totale carico dell'Amministrazione Comunale solo le spese inerenti la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti non derivante da mancata manutenzione ordinaria e mancanza di diligenza del Concessionario e non previsti nell'offerta tecnica della ditta assegnataria della concessione.

In ogni caso sarà possibile concordare in ogni momento l'esecuzione di lavori straordinari, posti a carico del concessionario. L'Amministrazione potrà valutare, qualora vi sia un beneficio permanente per la struttura di riconoscere la spesa idoneamente documentata anche a scomputo del canone di affitto.

ARTICOLO 19 – MODIFICAZIONI DELL'IMPIANTO

Il concessionario non potrà apportare innovazioni e modificazioni nello stato dell'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione comunale.

Se tali modificazioni od innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

ARTICOLO 20 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti e previo pagamento dell'imposta in base al D.P.R. 26/10/1972 n. 639.

L'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscione, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Il concessionario effettuerà la pubblicità richiesta riscuotendo il relativo canone di locazione dallo stesso fissato.

ARTICOLO 21 - ASSICURAZIONI

L'Amministrazione comunale, in quanto proprietaria dell'Impianto assume idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, derivanti da danni causati dallo stato dagli immobili/fabbricati oggetto di concessione.

La ditta concessionaria ha l'obbligo di stipulare, presentando copia della polizza all'ufficio competente, prima dell'avvio dell'attività un'adeguata assicurazione a rischio locativo a favore dell'Amministrazione per danni agli impianti e attrezzature derivanti dall'uso delle strutture di cui all'art.1, nonché contro i rischi derivanti dall'uso degli impianti al pubblico, utenza, personale o a terzi con un massimale di almeno € 2.000.000.

ARTICOLO 22 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, il concessionario presterà cauzione definitiva dell'importo determinato nel 10% del valore della concessione, mediante fideiussione bancaria

o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della legge n. 1 del 03.01.1978, con escussione immediata su semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

Tale fideiussione potrà essere estinta solamente ad avvenuto controllo da parte degli organi del Comune attestante che lo stato dell'impianto si trova nelle medesime condizioni di cui al verbale di consegna indicato all'art.1 e, comunque, non prima di sei mesi dalla cessazione della gestione.

ARTICOLO 23. - INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONTRATTO

Costituisce causa di risoluzione l'inadempimento ad una o più clausole del presente capitolato di concessione. La concessione può essere revocata per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse.

L'Amministrazione potrà senz'altro procedere alla revoca della concessione per una delle seguenti cause:

- mancata vigilanza sul corretto uso delle strutture sportive;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- gravi inadempimenti di servizio quale insufficienza di personale necessario o rispetto alla frequenza di qualità del servizio;
- abbandono del servizio e/o chiusura totale o parziale, anche temporanea dell'impianto senza giustificato motivo;
- dichiarazione di fallimento della ditta concessionaria;
- ripetuta violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto;
- mancata stipula delle previste assicurazioni;
- ritardato pagamento oltre 60 giorni dalla data di scadenza della rata mensile del canone come previsto dall'art. 4 del presente capitolato;
- mancato rinnovo di polizza fideiussoria in caso di eventuale escussione.

Il Comune di Bedollo potrà dichiarare la decadenza del concessionario con effetto immediato salvo comunque il diritto di risarcimento danni anche tramite escussione della garanzia fidejussoria.

ARTICOLO 24. - RINUNCIA

Il contratto di concessione della gestione potrà essere risolto anticipatamente con il consenso di entrambe le parti e previa regolamentazione dei rapporti conseguenti da stabilire di comune accordo. La ditta concessionaria potrà rinunciare alla concessione dandone preavviso all'Amministrazione comunale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di 6 mesi.

Il canone di concessione dovrà comunque essere corrisposto fino alla data della effettiva riconsegna dell'impianto.

ARTICOLO 25 - PENALI

Nel caso in cui il servizio non venisse eseguito a regola d'arte l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di notificare le relative infrazioni al concessionario che, entro tre giorni successivi alla notifica, potrà presentare le proprie eventuali giustificazioni.

L'Amministrazione Comunale, esaminate le giustificazioni o trascorso il termine assegnato per presentarle, applicherà, se le ritiene insoddisfacenti:

a) per servizio non eseguito a regola d'arte Euro 200 per la prima volta, Euro 400 per le volte successive

b) per mancata apertura dell'impianto Euro 100.

La penale sarà irrogata con provvedimento del sindaco. Il pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; in difetto il Comune si rivarrà sulla cauzione.

ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che avessero a insorgere tra la ditta concessionaria e l'Amministrazione comunale, quale che sia la loro natura, saranno definite in via giudiziale nel competente Foro di Trento.

ARTICOLO 27 - SPESE

Sono a totale carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti la registrazione del contratto oltre a tutte le imposte e tasse, diritti di rogito, ecc., comunque connesse e conseguenti alla presente convenzione.

ARTICOLO 28 - RISERVE

Il Comune, quale concedente rimane estraneo per le manifestazioni non organizzate dal medesimo, da ogni aspetto riguardante l'autorizzazione ai pubblici spettacoli, ivi compresi i rapporti con la Commissione Provinciale/Comunale di Vigilanza.

Il Comune rimane estraneo in riguardo a ogni onere riguardante la prevenzione incendi che sarà a totale carico del concessionario.

ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario, a pena di nullità del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Concessionario deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Bedollo (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Bedollo (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Bedollo (...).”.

Il Concessionario deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione, sottoposti agli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e s.m., con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra il Concessionario ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il Concessionario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il Concessionario deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) 748508578A

ARTICOLI 30 - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI.

Il rapporto fra il Comune di Bedollo ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di pubblico servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge n. 29 del 27.01.1963 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale e alle norme della legge n. 392 del 27.07.1978 sulle locazioni.

Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni. L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare in qualsiasi momento la concessione prima dello scadere del termine stabilito, per esigenze di pubblico interesse.

Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.

ART. 31 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.